



**PROGETTO
DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
TRA
FONDAZIONE PISA
(Incorporante)
E
FONDAZIONE PALAZZO BLU
(Incorporanda)**

***ALLEGATO 1
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE PISA
redatta ai sensi dell'art. 2501–quinquies del c.c.***

INDICE

1. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE.....	3
2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE.....	3
3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE.....	3
4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CRITERI DI REDAZIONE	3
5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA INCORPORANTE.....	4
6. ASPETTI FISCALI	4

Allegati

- 1. Risposta Agenzia delle Entrate ad interpello n. 911- 599/2019 del 12 settembre 2019**

1. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pisa è predisposta, in ossequio alla previsione di cui all'art. 2501- *quinquies* del c.c., al fine di illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Palazzo Blu (di seguito anche **Incorporanda**) nella Fondazione Pisa (di seguito anche **Incorporante**).

2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

La fusione per incorporazione della Fondazione Palazzo Blu nella Fondazione Pisa risponde ad esigenze di riorganizzazione interna tra enti appartenenti per legge alla medesima struttura organizzativa.

Invero, l'operazione risponde alle crescenti esigenze volte ad efficientare la capacità operativa della Fondazione Pisa nel conseguire direttamente lo scopo istituzionale nell'ambito di uno specifico settore di intervento, quale è quello delle attività culturali, realizzando economie di scala nella gestione diretta delle proprie finalità e del venir meno, pertanto, delle originarie esigenze di separazione giuridica tra i due enti.

A fronte di quanto precede, l'operazione di fusione per incorporazione, determinando una integrazione legale tra gli enti, consente di ripristinare la situazione organizzativa centralizzata esistente ante 2011.

3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE

L'assenza di una normativa specifica concernente le fusioni tra fondazioni, implica la necessità di applicare per analogia, per quanto compatibile, la disciplina del c.c. per la fusione delle società (artt. 2501 e ss.).

Nel Progetto di fusione sono specificamente individuate le singole fasi dell'operazione di fusione per incorporazione, nonché le specifiche attuative di ciascuna di esse con allegazione della documentazione contabile ed amministrativa prevista.

Interpellata in proposito l'Agenzia delle Entrate, la stessa ha risposto certificando che nella fattispecie rappresentata dal Progetto in questione non si ravvisa alcun profilo di sinallagmaticità risultando assente la componente di corresponsività reciproca o a favore di una sola parte, e che pertanto non deve essere assoggettata ad imposta proporzionale nella misura del 3%, come avviene nei casi di ordinaria fusione (All.1).

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CRITERI DI REDAZIONE

La fusione per incorporazione della Fondazione Palazzo Blu nella Fondazione Pisa viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 ottobre 2019, anch'esse allegate al Progetto di fusione.

La situazione patrimoniale della Fondazione Pisa è stata redatta in conformità ai principi ed ai criteri contabili previsti dal D.lgs. 153 del 17 maggio 1999 e dall'Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione del bilancio da parte delle fondazioni bancarie emanato in data 19 aprile 2001, con

Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi MEF), che fa riferimento agli artt. da 2421 a 2435 del c.c., modificato dalle successive disposizioni contenute nel Provvedimento MEF del 26 marzo 2019 ed a criteri generali di prudenza e di competenza adottati nei bilanci precedenti.

La situazione patrimoniale della Fondazione Palazzo Blu è stata redatta, pur in assenza di disposizioni civilistiche sul bilancio di associazioni, fondazioni ed altri enti non profit, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2421 e seguenti del c.c. Peraltro, considerato che trattasi di una fondazione costituita da uno speciale soggetto giuridico (fondazione di origine bancaria) per la diretta realizzazione dei propri scopi statutari, gli schemi di bilancio assumono le strutture ed i contenuti - con gli opportuni adattamenti e semplificazioni che tengono conto delle caratteristiche della organizzazione *de qua* - recati dal Provvedimento del 19 aprile 2001 emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi MEF) per regolamentare la redazione del bilancio delle fondazioni bancarie. Ciò in quanto ritenuti più idonei a fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, nonché del relativo risultato economico di periodo avuto riguardo al fondamentale principio della chiarezza del bilancio.

Si precisa che dalla data di riferimento della situazione patrimoniale a quella di redazione della presente Relazione non si sono verificati fatti di rilievo che possono incidere sulle valutazioni eseguite o modificare in maniera consistente gli elementi dell'attivo e del passivo.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA INCORPORANTE

Nel Progetto di fusione viene precisato che le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 2504 – *bis* c. 3 del c.c., avuto riguardo alla data di efficacia della fusione cadente nello stesso anno.

Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'atto pubblico di fusione.

6. ASPETTI FISCALI

Alla descritta operazione di fusione si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") e pertanto, come sopra anticipato, per la registrazione del relativo atto di fusione sarà dovuta l'imposta di registro (al pari delle imposte ipotecaria e catastale) in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.

Pisa, 16 dicembre 2019

Il Presidente
Avv. Claudio Pugelli